

**CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE**

*Segretariato Generale
Settore Affari Generali e Istituzionali*

**INTERROGAZIONE ORDINARIA
INDIFFERIBILE ED URGENTE A RISPOSTA
ORALE - Commissione IV
N. 192**

**RICOGNIZIONE E VERIFICA
CONDIZIONE DI INCOMPATIBILITA'
DEI DIRETTORI GENERALI, SANITARI
ED AMMINISTRATIVI DELLE AZIENDE
SANITARIE.**

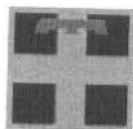
Presentato dai Consiglieri regionali:

*MONACO ALFREDO (primo firmatario), ALLEMANO PAOLO,
CHIAPELLO MARIA CARLA, GIACCONE MARIO, MOLINARI GABRIELE*

Protocollo CR n. 39243

Pervenuta in data 27/11/2014

X LEGISLATURA



IV C

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

CL. 2.18.1/192/2014/x

12:11 27 NOV 2014 A01000 002733

INTERROGAZIONE N° 192

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

Ordinaria a risposta orale in Aula
 Ordinaria a risposta orale in Commissione
 Ordinaria a risposta scritta
 Indifferibile e urgente in Aula
 Indifferibile e urgente in Commissione

☐
☐
☐
☐
☒

OGGETTO: [RICOGNIZIONE E VERIFICA CONDIZIONE DI INCOMPATIBILITA' DEI DIRETTORI GENERALI, SANITARI ED AMMINISTRATIVI DELLE AZIENDE SANITARIE]

Premesso che:

Il D.Lgs. del 30 dicembre 1992 n. 502, all'art. 3, comma 9, penultimo punto recita, testualmente "La normativa si applica anche ai direttori amministrativi ed ai direttori sanitari" ed all'ultimo punto "La carica di direttore generale e' altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con l'unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni."

Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ha disposto (con l'art. 274, comma 1, lettera x)) che e' abrogato "articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, limitatamente a quanto riguarda le cariche di consigliere comunale, provinciale, sindaco, assessore comunale, presidente e assessore di comunità montane"

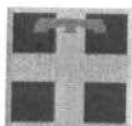
L'art. 23 del D.Lgs. 39/2013, D.D.L. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione...) si sofferma sugli aspetti di compatibilità delle ~~cariche~~ cariche politiche ed amministrative, così come precisato e rafforzato dagli artt. 12 (comma 1) e 14 del D.Lgs. 39/2013, senza mai porre in discussione l'ultimo punto succitato del DL 502/92

Considerato quindi che il legislatore ha chiaramente affermato che il rapporto di lavoro dipendente rappresenti una incompatibilità con ruoli di Alta Direzione di Azienda Sanitaria presso cui si esercitano le funzioni.

Infatti il dipendente, ancorché sia collocato in aspettativa, resta un dipendente a tutti gli effetti e qualunque attività decida di svolgere deve avere l'autorizzazione aziendale.

Considerato che la norma ha caratteristiche di prudenza, buon senso ed opportunità, sia in termini di un conflitto di interesse che in termini di elevato contrasto alla corruzione, derivante dall'ipotesi, più concreta che fattuale, che nella più alta veste, anche se "in buona fede", possa essere indotta una "tutela privilegiata" del ruolo "direttivo" che potrebbe tornare a ricoprire

Considerato che insiste più di un legittimo sospetto all'interrogante che la Giunta Cota sia stata distratta rispetto alla norma e che possano insistere gravi condizioni di incompatibilità



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

INTERROGA

la Giunta regionale,

ad effettuare una ricognizione degli attori che costituiscono le attuali Alte Direzioni delle Aziende Sanitarie verificando tutti gli aspetti di compatibilità, con particolare riferimento alle considerazioni "de iure" su esposte

a riferire l'esito della ricognizione e verifica

a rimuovere "de facto" dall'incarico tutti coloro che si trovino in condizioni non aderenti alla norma